




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4151

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Francia
per l'avvio dei lavori definitivi della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

(Approvato dal Senato – A.S. 2551)

N. 462 – 13 dicembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4151

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Francia
per l'avvio dei lavori definitivi della sezione
transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

(Approvato dal Senato – A.S. 2551)

N. 462 – 13 dicembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.	4151
Titolo breve:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni di merito:	III Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Marco Causi
Gruppi:	PD
Relazione tecnica:	presente
	riferita al testo presentato al Senato

INDICE

ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO, ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE, ARTICOLI 1-15 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI.	- 4 -
IMPEGNO COMUNE CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE	- 4 -
ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO, ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE E ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.	- 7 -
REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE	- 7 -
ARTICOLO 3, COMMI 2 E 3, DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 10 -
COPERTURA DEGLI ONERI RECATI DAL PROVVEDIMENTO	- 10 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato con modificazioni¹ - reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Francia per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

Come affermato nella relazione illustrativa, il 30 gennaio 2012 l'Italia ha firmato un accordo con la Francia, ratificato dai due Paesi, per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L'articolo 18 dell'Accordo ha previsto che la ripartizione dei costi dell'opera (parte comune Italia – Francia, sezione transfrontaliera) sia fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato attualizzato al gennaio 2012. Oltre tale ammontare, i costi saranno suddivisi tra i due Paesi in misura paritaria. Il 24 febbraio 2015 gli Stati hanno sottoscritto un altro Accordo «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione». L'articolo 3 del predetto Accordo prevede che un successivo protocollo addizionale, da concludersi con uno scambio di lettere, precisi le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, per tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi. Il 2 marzo 2016 la Commissione intergovernativa ha licenziato il testo di tale protocollo addizionale. La firma del protocollo addizionale, avvenuta l'8 marzo 2016 in occasione del Vertice bilaterale italo-francese di Venezia, e la successiva validazione del Regolamento dei contratti, avvenuta il 7 giugno 2016 da parte della Commissione intergovernativa, hanno completato l'iter procedurale.

Il disegno di legge di ratifica è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. L'Accordo è formato da 7 articoli, il Protocollo addizionale da 4 articoli e da un Allegato e l'annesso Regolamento dei contratti da 15 articoli e 2 Allegati.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
A decorrere dal 2017	
Articolo 3, comma 2 disegno di legge di ratifica	25.975 annui (di cui 24.975 oneri valutati e 1.000 oneri autorizzati)

¹ L'approvazione degli emendamenti del Relatore 3.100 e 3.200 ha accolto le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione bilancio in sede di parere non ostativo sul provvedimento. Le condizioni erano volte ad adeguare l'originaria clausola di salvaguardia alla nuova normativa in materia di contabilità (ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della L. 196/2009).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2 dell'Accordo, ARTICOLO 3 del Protocollo addizionale, ARTICOLI 1-15 del Regolamento dei contratti.

Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose

Le norme prevedono che le Parti lottino contro ogni pratica mafiosa, dotando il Promotore pubblico di un rigoroso Regolamento dei contratti (articolo 2 dell'Accordo e articolo 3 del Protocollo addizionale).

In particolare, le norme recate dal Regolamento dei contratti:

- definiscono le cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti (articolo 4);
- istituiscono una Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese, che sono assistiti da funzionari amministrativi, nonché da funzionari e ufficiali di polizia o di gendarmeria. La Struttura coordina le verifiche antimafia sugli operatori economici e assicura il conseguente interscambio informativo, con riunioni periodiche, secondo l'agenda dei lavori delineata d'intesa tra i due Prefetti. La Struttura binazionale individua, altresì, le aree di cantiere della sezione transfrontaliera per le quali occorre programmare visite ispettive, nonché definire linee-guida necessarie a garantire la protezione delle aree medesime da qualsiasi tentativo di infiltrazione. A tal fine, si prevedono specifici obblighi comportamentali, la cui inosservanza determina l'applicazione, da parte del Promotore pubblico, di specifiche penalità i cui proventi affluiscono a una contabilità separata del Promotore stesso. Detti proventi sono reinvestiti in iniziative a tutela della sicurezza delle medesime aree secondo criteri e indicazioni impartiti dalla Struttura binazionale (articoli 5 e 13);
- prevedono una Lista bianca, la cui tenuta e aggiornamento sono curati dal Promotore pubblico, che costituisce l'Anagrafe degli esecutori. L'iscrizione a detta Lista, condizionata all'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 4, consente la conclusione, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti dei subappalti e dei subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera (articolo 6);
- prevedono che alle verifiche antimafia sugli operatori economici da iscrivere nella Lista bianca sia competente il Prefetto dello Stato membro della Struttura binazionale avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da iscrivere nella Lista. Qualora le verifiche riguardino un operatore economico di un Paese

terzo, competente alla loro effettuazione è il Prefetto del Paese in cui viene eseguita la parte fisica prevalente dell'intervento (articoli 8 e 10).

La **relazione tecnica** afferma che la Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese, si riunisce periodicamente, secondo l'agenda dei lavori definita d'intesa tra i due prefetti (articolo 5, comma 2 del Regolamento dei contratti). La RT prudenzialmente stima una media di 4 riunioni annuali, da tenersi alternativamente in Italia e in Francia: la delegazione italiana sarà formata da 3 componenti con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di 2 giorni.

Riunioni in Francia:

la RT afferma che la diaria giornaliera è pari a euro 69,93; a tale cifra vanno aggiunti gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato, pari a euro 9,44, che determinano un importo complessivo di euro 79,37, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun dirigente a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto le riunioni in Francia (Lione) avranno i seguenti oneri:

- spese di soggiorno: euro 150 x 3 persone x 1 notte x 2 missioni annue = euro 900;
- spese di missione: euro 79,37 x 3 persone x 2 giorni x 2 missioni annue = euro 952,44;
- biglietti treno A/R Torino-Lione: euro 165 (euro 150 + maggiorazione 10% *ex* L. 836/1973) x 3 persone x 2 missioni annue = euro 990.

Totale: (oneri valutati) euro 900 + 952,44 + 900 = euro 2.842,44.

Riunioni in Italia:

le riunioni in Italia, che prevedono la partecipazione di 6 persone (3 italiani e 3 ospiti) per 2 giorni, avranno i seguenti oneri:

- *coffee break* per 6 persone x 2 riunioni: euro 200;
- colazioni di lavoro per 6 persone x 2 riunioni: euro 800.

Totale: (oneri autorizzati) euro 1.000.

Totale oneri per le riunioni della Struttura binazionale paritetica: euro 3.842,44.

La RT afferma altresì che è previsto lo svolgimento di visite ispettive tramite apposite squadre miste, formate da funzionari e ufficiali di polizia di entrambi gli Stati, che agiscono conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio UE del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (articolo 5, comma 3). La RT stima prudenzialmente una media di 3 visite ispettive annuali in territorio francese, con durata di 2 giorni: per parte italiana, la squadra sarà composta da 24 componenti (20 unità di personale delle Forze di Polizia e 4 unità di personale dell'Ispettorato del lavoro, con qualifica direttiva o equiparata).

La RT afferma che la diaria giornaliera è pari a euro 66,02; a tale cifra vanno aggiunti gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato, pari a euro 7,42, che determinano un importo complessivo di euro 73,44, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun dirigente a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto le visite ispettive in Francia per 20 unità di personale delle Forze di Polizia avranno i seguenti oneri:

- spese di soggiorno: euro 150 x 20 persone x 1 notte x 3 missioni annue = euro 9.000;
- spese di missione: euro 73,44 x 20 persone x 2 giorni x 3 missioni annue = euro 8.812,80.

La RT afferma che non sono previste spese per il trasporto nei cantieri oggetto di ispezione in quanto per prassi si utilizzano i veicoli in dotazione alle forze di Polizia utilizzati nell'ordinaria attività ispettiva.

Totale: (oneri valutati) euro 9.000 + 8.812,80 = euro 17.812,80.

Per quanto concerne le 4 unità di personale dell'Ispettorato del lavoro, si stimano i seguenti oneri:

- spese di trasporto: euro 90 x 4 persone x 3 missioni annue = euro 1.080;
- spese di soggiorno: euro 150 x 4 persone x 1 notte x 3 missioni annue = euro 1.800;
- vitto: euro 60 al giorno x 4 persone x 2 giorni x 3 missioni annue = euro 1.440.

Totale: (oneri valutati) euro 1.080 + 1.800 + 1.440 = euro 4.310.

L'importo unitario delle spese di trasporto è stato individuato in via di mera stima atteso che non è possibile definire *ex ante*, per la natura stessa dell'attività ispettiva, il quando e il dove saranno effettuate le ispezioni.

Totale oneri per visite ispettive: euro 17.812,80 + 4.320 = euro 22.132,80.

La RT conclude affermando che l'onere totale derivante dal Regolamento dei contratti ammonta a euro 25.975,24, arrotondato a euro 25.975 a decorrere dal 2017. Di questi, euro 24.975 hanno natura di onere valutato ed euro 1.000 di onere autorizzato.

Al riguardo, con riferimento agli oneri connessi alle riunioni della Struttura bilaterale e allo svolgimento delle visite ispettive, non vi sono osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.

Appare peraltro utile acquisire dal Governo conferma che gli eventuali adempimenti aggiuntivi posti in capo al Prefetto di Torino siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3 dell'Accordo, ARTICOLO 2 del Protocollo addizionale e ARTICOLO 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica.

Realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Normativa vigente. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione la legge 228/2012, art. 1, co. 208 ha autorizzato la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

Le norme rimandano la definizione del costo certificato del progetto al protocollo addizionale da definirsi tra le Parti con uno scambio di lettere, che definisca anche le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, in modo da tener conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi (articolo 3 dell'Accordo).

Le Parti fissano in 8.300 milioni di euro il costo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, espresso con riferimento al gennaio 2012. Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi stabiliti al gennaio 2012 sono attualizzati, a partire da tale data, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, applicabile fino al completamento dei lavori definitivi. Tale tasso è soggetto a verifica annuale, dal 2012 e fino al completamento dei lavori. Fin quando l'ammontare delle spese non supera il costo certificato del progetto (8.300 milioni di euro), la percentuale di ripartizione delle spese reali è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, ad eccezione degli eventuali sovracosti riguardanti i lavori della linea tra Avigliana e Bussoleno (eccedenti gli 82 milioni di euro), che sarebbero interamente a carico della Parte italiana (articolo 2 del Protocollo addizionale).

Viene altresì previsto un Allegato al Protocollo addizionale, in cui sono riportate, tra l'altro:

- le spese incluse nel costo certificato del progetto (articolo 2 dell'Allegato al Protocollo addizionale);
- le modalità di determinazione dell'indice applicabile alle spese ai fini della predetta attualizzazione (articolo 3 dell'Allegato al Protocollo addizionale).

Le norme, infine, prevedono che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia realizzata con le modalità previste per i progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche², in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti

² Di cui all'articolo 2, commi 232, lettere *b*) e *c*), e 233, della L. 191/2009.

finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente³ (articolo 3, comma 1 del disegno di legge).

La **relazione tecnica** afferma che per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, si provvederà a legislazione vigente per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, e in coerenza con i lotti costruttivi previsti nel cronoprogramma dei lavori. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il CIPE delibererà in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ammontano a 2.564,7 milioni di euro a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Durante l'esame al Senato **il Governo ha fornito chiarimenti** confermando⁴ che le risorse a valere sul capitolo 7532 sono pari a 2.564,7 milioni di euro. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 208, della L. 228/2012 è stato di 2.940 milioni. A questo valore sono state apportati nel tempo definanziamenti e rifinanziamenti per arrivare al definitivo valore di euro 2.564.758.613.

(euro)

Stanziamento L. 228/2012	2.940.000.000
Applicazione clausola	-348.796
Applicazione clausola	-4.044.883
Copertura ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DL 35/2013	-119.619.140
Accantonamento ai sensi del DL 35/2013	-5.867.466
Copertura ai sensi dell'art. 18 del DL 69/2013	-639.000.000
Riduzione ai sensi dell'art. 1, comma 68, della L. 147/2013	-150.000.000
Rifinanziamento in Tabella E della L. 147/2013	540.000.000
Assestamento bilancio 2014	3.634.170
Totale	2.564.753.885

³ Di cui all'articolo 1, comma 208, della L. 228/2012.

⁴ Con Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 novembre 2016.

Il Governo ha inoltre confermato che eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi. La percentuale dell'1,5% annuo è stabilita come un dato puramente indicativo, soggetto a verifica annuale sulla base dell'andamento dei prezzi nel settore delle opere pubbliche. In altri termini, la percentuale effettiva di adeguamento può essere positiva o negativa, a seconda dell'andamento effettivo futuro dell'indice dei prezzi considerati nell'allegato al Protocollo.

Il Governo ha quindi precisato che il costo preso in considerazione per la verifica delle disponibilità è pari al costo certificato di 8.300 milioni di euro, cui sono stati aggiunti i costi per le prestazioni supplementari (pari a complessivi 309,7 milioni di euro in valuta 2012) relativi agli espropri e alle interferenze che non sono oggetto di ripartizione (57,9%/42,1%), bensì - dopo l'eventuale contributo europeo - sono integralmente finanziati dallo Stato in cui l'attività geograficamente ricade. Pertanto, prosegue la nota governativa, la società TELT conferma che lo stanziamento complessivo a legislazione vigente, pari a 2.564,7 milioni di euro, copre integralmente i costi di committenza per espropri e per le convenzioni oltre ai macrolotti costruttivi A e B.

In merito al cofinanziamento europeo, il Governo⁵ ha specificato che la percentuale è pari fino al 2019 al 50% del costo per quanto concerne la componente studi e indagini geognostiche e al 40% per ciò che concerne la componente lavori. Gli espropri non sono eleggibili ai fini delle sovvenzioni europee. In data 1° dicembre 2015 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti italiano, il suo omologo francese e l'Agenzia per le innovazioni e le reti (INEA) hanno siglato un contratto di sovvenzione per un importo di 813,8 milioni di euro, su un totale di costi previsti nel periodo 2016/2019 pari a 1.915,1 milioni di euro. La conferma di tale cofinanziamento per il periodo successivo al 2019 dipende dallo stato di avanzamento lavori e dal cronoprogramma. Fino al completamento dei lavori, la conferma è inoltre legata all'approvazione dei successivi bilanci e quadri finanziari pluriennali UE.

Il Governo, infine, ha confermato⁶ quanto indicato nella RT in ordine alla disponibilità a legislazione vigente di 2.564,7 milioni di euro, specificando che per la realizzazione dell'opera si provvederà nei limiti dei finanziamenti effettivamente disponibili a legislazione vigente, in coerenza con i lotti costruttivi previsti dal cronoprogramma dei lavori, i cui effettivi costi saranno attualizzati, come previsto nel Protocollo addizionale, sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, soggetto a verifica annuale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati.

⁵ Con Nota del Servizio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁶ Con Nota RGS del 9 novembre 2016.

Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei documenti consegnati durante l'esame del provvedimento presso il Senato. Si prende altresì atto di quanto evidenziato nella predetta documentazione, secondo la quale per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si provvederà a legislazione vigente per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, e che eventuali incrementi del costo certificato previsti dall'articolo 2 del Protocollo addizionale saranno oggetto di appositi provvedimenti normativi.

Appare peraltro utile che siano indicati gli importi corrispondenti alle percentuali di finanziamento europeo, indicate dalle norme e dalla documentazione tecnica, nonché gli importi delle altre componenti da detrarre dall'onere complessivo di 8,3 mld di euro, al fine di verificare la quantificazione dello stanziamento di circa 2,6 mld, e della relativa modulazione temporale, previsto a carico della finanza pubblica sulla base della vigente normativa.

Ciò anche in considerazione di quanto evidenziato dalla documentazione tecnica, secondo la quale la conferma del cofinanziamento europeo per il periodo successivo al 2019 dipende dallo stato di avanzamento lavori e dal cronoprogramma e, fino al completamento dei lavori, è legata all'approvazione dei successivi bilanci e quadri finanziari pluriennali UE.

A tal proposito sarebbero altresì utili indicazioni, anche di massima, circa la dinamica di spesa eventualmente già scontata nei tendenziali in relazione al predetto stanziamento pluriennale di 2,6 mld, anche a seguito delle parziali rimodulazioni intervenute successivamente alla legge n. 228/2012 ed indicate nella documentazione tecnica fornita durante l'esame al Senato.

ARTICOLO 3, commi 2 e 3, del disegno di legge di ratifica Copertura degli oneri recati dal provvedimento

Le norme dispongono che agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia per

l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 2).

In relazione agli oneri di realizzazione dell'opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della medesima legge.

La **relazione tecnica** afferma che per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Si rammenta che nella parte riferita al testo originario, poi emendato dal Senato, ai fini della clausola di salvaguardia, in caso di scostamento dell'onere era previsto l'utilizzo del Programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Si segnala altresì che l'articolo 3, comma 3, reca invece, attraverso il richiamo all'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia in relazione ad eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni dei costi connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione nonché delle citate spese per missioni.

Per quanto attiene, infine, alle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate al finanziamento dei lotti per l'avvio dei quali è prevista una delibera del CIPE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e quantificate dalla relazione tecnica in misura pari a complessivi 2.564,7 milioni di euro⁷, si fa presente che le risorse medesime risultano allocate sul capitolo 7532 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione". A tale riguardo si rammenta che, in base al quadro normativo precedente l'entrata in vigore della recente legge di riforma della contabilità pubblica, la determinazione degli importi da iscrivere in bilancio relativamente al predetto capitolo di spesa era demandata alla Tabella E allegata alla legge di stabilità. In proposito, si riportano gli importi previsti, da ultimo, dalla Tabella E allegata alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016): 120,54 milioni di euro per l'anno 2016, 102,54 milioni di euro per l'anno 2017, 293,54 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.698,94 milioni di euro per le annualità comprese tra il 2019 e il 2029 (anno conclusivo dell'impegno di spesa), per una somma complessiva di 2.215,56 milioni di euro in relazione al periodo 2016-2029, cui occorre aggiungere gli stanziamenti iscritti a bilancio, sul medesimo capitolo 7532, per gli anni precedenti al 2016, pari a 60 milioni di euro per il 2013, a 57,035 milioni di euro per il 2014 e a 242,713 milioni di euro per il 2015. Per il triennio 2017-2019, il disegno di legge di bilancio, nel confermare gli importi sopra indicati per ciascuno degli anni 2017-2018, prevede per l'anno 2019 uno stanziamento pari a 243,54 milioni di euro.

⁷ Tale dato è stato confermato dal Governo nella seduta del 3 novembre presso la Commissione bilancio del Senato con specifica nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in pari data.